

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Mantova: tromba d'aria dell'11 luglio 2020, del 3 agosto 2020, del 29 agosto 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Bagnolo San Vito, Borgo Mantovano, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Curtatone, Roncoferraro, Roverbella, Schivenoglia, Sermide e Felonica;

Pavia:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Bastida Pancarana, Bereguardo, Candia Lomellina, Cervesina, Langosco, Palestro, Pancarana, Pavia, Rosasco, Vigevano;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Candia Lomellina, Confienza, Langosco, Palestro, Robbio, Rosasco, Sartirana Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A01475

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 marzo 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 751).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emer-

genza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 663 del 18 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021 e n. 742 del 16 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art. 122 con cui è stato nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 1-ter;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della sa-



lute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 663 del 18 aprile 2020, con cui il predetto Comitato tecnico scientifico è stato modificato ed integrato;

Considerato che il dott. Agostino Miozzo, nominato coordinatore ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 706 del 7 ottobre 2020, ha formulato le dimissioni dal citato incarico con nota del 14 marzo 2021;

Considerato che il perdurare della situazione emergenziale in atto sul territorio nazionale impone di mantenere e rafforzare il Comitato tecnico-scientifico, di cui al citato art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 2020, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, al fine di supportare sotto il profilo tecnico-scientifico ogni iniziativa di contenimento della pandemia in atto e di ripresa delle attività sociali, economiche e produttive;

Ravvisata la necessità di razionalizzare le attività del Comitato tecnico-scientifico, al fine di ottimizzarne il funzionamento, attraverso la modifica della sua composizione, anche mediante la riduzione del numero dei componenti e prevedendo, nel contempo, la presenza di esperti appartenenti non solo al campo medico ma anche ad altri settori quali quello statistico-matematico-previsionale, o altri utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l'analisi dei dati raccolti, necessaria per l'appuntamento delle misure di contrasto alla pandemia;

Vista la nota del 16 marzo 2021 con cui il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie comunica il nominativo del rappresentante indicato dalle regioni in seno al Comitato tecnico-scientifico;

Sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 2 (*Comitato tecnico-scientifico*). — 1. Al fine di fornire il necessario supporto ai soggetti preposti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito

un Comitato tecnico-scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:

prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute con funzioni di coordinatore del comitato;

prof. Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità - con funzioni di portavoce del comitato;

dott. Sergio Fiorentino, avvocato dello Stato, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario verbalizzante;

prof. Sergio Abrignani, rappresentante indicato dalla Conferenza delle regioni e province autonome;

dott.ssa Cinzia Caporale, presidente del Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi in rappresentanza del Dipartimento della protezione civile;

dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

dott. Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, AIFA;

prof. Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:

ing. Alberto Giovanni Gerli, esperto informatico analisi previsionali;

prof. Donato Greco, esperto epidemiologico;

prof.ssa Alessia Melegaro - direttore Covid Crisis Lab Università Bocconi.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio ovvero ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

4. Il coordinatore del Comitato può, in relazione a specifiche esigenze, convocare qualificati esperti nelle materie da trattare in apposite sedute.

5. Il Comitato opera presso il Dipartimento della protezione civile».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A01718

